



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ITE Roccasecca di Roccasecca (FR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2017

Modifica della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di introduzione dell'obbligo, per ogni Scuola, dell'adozione, nel PTOF, di un monumento o di un sito archeologico della propria città

ONOREVOLI SENATORI! - Il disegno di legge che viene presentato ha come oggetto l'integrazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, cd. "Buona Scuola", con l'introduzione, a completamento dell'articolo 1, di un ulteriore comma, che prevede per ogni Scuola l'obbligo di adozione, nel PTOF, di un monumento o di un sito archeologico della propria città. Scopo delle presenti norme è quello di promuovere la cultura, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, avvicinando i giovani alla storia del nostro Paese, per riscoprire radici, identità e senso di appartenenza. Nel nostro Paese si concentra la maggiore densità al mondo di beni culturali e artistici, per cui è indispensabile che, a tutti i livelli, ce ne prendiamo cura. L'adozione di un monumento implica, innanzitutto, la sua conoscenza e, conseguentemente, l'impegno a prenderlo sotto tutela "spirituale" per evitarne e scongiurare l'oblio, facendone elemento costitutivo della nostra esperienza culturale; significa, quindi, averne cura, promuoverne la valorizzazione e diffonderne la conoscenza. L'educazione ai beni culturali è un percorso esperienziale che non può limitarsi allo studio teorico su manuali e libri ma che necessita di rielaborazione critica di quanto appreso dai testi, di valutazione, ossia del riconoscimento del valore del bene culturale e soprattutto necessita del contatto diretto con il bene stesso. L'obbligo di "adozione scolastica" di un monumento permette la riferibilità dello stesso anche alla specifica Scuola (con il vantaggio derivante dal fatto che c'è una Scuola, come Caserma e Municipio, in ogni Comune), permette anche - attraverso l'immaginazione e l'ideazione di specifici progetti - il recupero dell'uso di spazi impor-

tanti della città, spesso destinati al degrado, per renderli fruibili da parte dei cittadini. L'Italia presenta una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto di vista culturale, ma, ad eccezione di alcune aree archeologiche molto famose ed opportunamente valorizzate, molti di tali siti sono poco fruibili e scarsamente "pubblicizzati". I beni culturali, se adeguatamente conosciuti e valorizzati, sono strumento per incentivare anche aree in ritardo di sviluppo, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando un volano economico di cui può beneficiare la popolazione tutta. Un impegno di tale tipo affidato alla Scuola, capitalizzando la capacità progettuale degli studenti in questo ambito, permette di realizzare, contemporaneamente, due obiettivi fondamentali: la tutela del patrimonio artistico e culturale attraverso la promozione ed il consolidamento della cittadinanza attiva. Un simile impegno rivendica, altresì, il ruolo primario della Scuola quale agenzia educativa attiva in prima linea sul territorio. Nella convinzione che arte e cultura siano in grado di generare una crescita reale e condivisa, di far maturare il senso del bello e di trasmettere contenuti assiologici, la proposta di adozione di un monumento in ogni PTOF è tesa a sviluppare, nei giovani, il senso di appartenenza al territorio, alla storia, alla cultura, oltre l'*humanitas* indispensabile per consolidare un agire responsabile e consapevole nel percorso di costruzione del nostro *status* di cittadini attivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge modifica l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107. All'articolo 1, comma 7, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«*s-bis*) è obbligo per le Scuole, di adottare, nel PTOF, un bene culturale della propria città. Tale iniziativa ha lo scopo di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, in quanto bene comune, custode e simbolo delle radici e dell'identità nazionali e di incentivare l'assunzione, da parte dei giovani, di un ruolo attivo e responsabile».

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ciascuna Istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, con sede nel territorio dello Stato italiano, in qualità di agenzia educativa, ha l'obbligo di contribuire alla promozione della cultura e alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico della città in cui ha sede, adottando un monumento o un sito archeologico o un'area di interesse artistico - culturale della propria città.

2. L'adempimento di tale obbligo consente a ciascuna Scuola di formare cittadini responsabili, conoscitori e promotori del proprio territorio, custodi delle proprie radici e artefici della propria identità.

Art. 3

(Definizione delle modalità di attuazione)

1. È obbligo, per ciascuna istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, con sede sul territorio nazionale, di prevedere nel PTOF, l'adozione di un bene culturale o di un sito archeologico o di un'area di interesse artistico - culturale del comune in cui ha sede. Con la suindicata formale adozione, il bene prescelto diventa oggetto dell'attività di studio, di progettazione, di recupero, di tutela, di valorizzazione, di promozione da parte della Scuola adottante.

2. Il bene culturale prescelto viene adottato dalla Scuola con delibere degli organi collegiali all'inizio anno scolastico e diventa oggetto dell'attività di studio, di progettazione, di recupero, di tutela, di valorizzazione, di promozione per la durata del PTOF della Scuola o per il diverso minore o maggior tempo stabilito nell'atto di adozione.

3. L'adozione del bene e la conseguente progettazione degli interventi ideati e proposti dalla Scuola adottante devono essere comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al competente Ufficio scolastico regionale e all'ente comunale competente che, di concerto tra loro, stabiliranno la misura dei finanziamenti riconosciuti a ciascuna istituzione scolastica in relazione al progetto presentato.

Art. 4

(Tipologia di interventi)

1. La Scuola adottante procede ad effettuare:

a) analisi storico - artistico - culturale del bene;

b) percorsi di riflessione per il recupero e la fruizione del bene;

c) scelta del progetto di cura e valorizzazione da attuare;

d) creazione di reti di partenariato tra la scuola stessa, le Amministrazioni, le associazioni culturali;

e) inserimento del bene, oggetto di tutela, in un percorso turistico;

f) realizzazione ed esecuzione del progetto approvato.

2. È fatto obbligo alla scuola adottante, nel corso di manifestazioni di rilievo nel territorio, presidiare i monumenti adottati ed organizzare visite guidate.

Art. 5

(Modalità di accesso all'erogazione dei contributi)

1. Per poter accedere ai finanziamenti, la scuola adottante deve, secondo le disposizioni dell'articolo 3 e secondo le previsioni dello specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) aver predisposto nel PTOF gli interventi di studio, di valorizzazione e di miglioramento sul bene culturale individuato;

b) organizzare tavoli partecipati di confronto per costruire, con le amministrazioni locali e le associazioni culturali del territorio, un percorso finalizzato alla realizzazione del progetto;

c) promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento per docenti ed alunni sul tema prescelto.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro da inserire nella legge di bilancio 2018.

2. Al relativo onere, pari per l'anno 2018 a un milione di euro, si provvede, in parte, secondo quanto stabilito da apposito decreto ministeriale, con i corrispettivi derivanti dalla vendita di beni immobili confiscati alla criminalità e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio. Può costituire parte della copertura finanziaria, infine, anche l'accantonamento del 5 per cento dell'indennità di carica degli amministratori di ciascun comune che volontariamente aderiranno all'iniziativa, secondo le modalità indicate in successivo decreto ministeriale.

Art. 7

(Controlli)

1. Le iniziative finanziate sono sottoposte ad un sistema di controlli finalizzati a verificare che gli interventi siano realizzati nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale. Tali controlli vengono effettuati dall'Autorità di gestione del programma operativo nazionale del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il risultato negativo dei controlli può determinare:

a) la richiesta di correzioni o adeguamenti del progetto;

b) la revoca del finanziamento;

c) la sospensione per tre anni della possibilità di accedere ai finanziamenti allo scopo previsti per la Scuola le cui violazioni di legge risultino accertate.